

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	142

##### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 334 Catanoso Genovese, 993 Rondini, 1088 Grimoldi, 1229 Lenzi, 1429 Fabbri, 1961 Miotto, 2518 Binetti, 2781 Lodolini, 3263 Gregori, 3307 Vezzali, 3319 Vezzali, 3377 Lenzi e 3999 Elvira Savino</i> ) .....	140
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Società italiana di ecografia cardiovascolare (SIEC), dell'Associazione nazionale assistenti sanitari (AsNAS), del Registro degli osteopati d'Italia (ROI), di Federottica, del Sindacato nazionale odontotecnici della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA SNO) e del Coordinamento per il riconoscimento e la difesa della professione del musicoterapista, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute » .....	141
AVVERTENZA .....	141

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

##### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**Nuovo testo C. 1658 Zampa.**  
(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

Marialucia LOREFICE (M5S) esprime apprezzamento circa il contenuto del provvedimento in esame, il cui testo è stato modificato recependo alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito presso la Commissione di merito nonché sulla base di proposte emendative presentate anche dal suo gruppo, a nome del quale preannuncia voto il favorevole sulla pro-

posta di parere che sarà formulata dalla relatrice, qualora fosse – come presume alla luce della relazione svolta nella seduta di ieri – favorevole.

Segnala tuttavia come permangano i gravi problemi dovuti all'esiguità delle risorse a disposizione delle comunità per i minori stranieri non accompagnati, anche a causa di interventi tardivi da parte del dicastero competente.

Richiama infine il problema dovuto alla sovrapposizione di competenze tra regioni e livello centrale in materia di accoglienza dei suddetti minori.

Paolo BENI (PD) esprime anch'egli apprezzamento per il contenuto del provvedimento in esame che, pur non essendo totalmente risolutivo dei problemi creati dall'eccezionale ondata migratoria che interessa il nostro Paese, appare ad oggi indispensabile per fornire adeguate risposte all'esigenza di tutelare i minori stranieri non accompagnati che giungono nel nostro Paese, i quali – ricorda – sono in aumento esponenziale rispetto al totale degli ingressi di stranieri registratosi nell'ultimo anno.

Segnala, quindi, il problema dovuto alle difficoltà e ai costi che gli enti locali devono affrontare a causa dell'elevato flusso migratorio che interessa il nostro Paese, reputando a tal riguardo insufficienti i nuovi centri per minori aperti anche utilizzando fondi europei. Ribadisce, infine, piena condivisione circa le previsioni, contenute nella proposta di legge in oggetto, di non respingere o espellere i minori stranieri che giungono nel territorio italiano e di ospitarli in strutture dedicate e non promiscue, cioè differenziate rispetto a quelle destinate agli adulti.

Segnala in conclusione l'esigenza di aggiornare il testo unico in materia di immigrazione e di approvare una legge *ad hoc* in materia di diritto di asilo, evitando così interventi normativi frammentati.

Paola BINETTI (AP) ritiene che appare non più rinviabile l'adozione di misure volte a tutelare i minori stranieri non accompagnati, evidenziando al riguardo

che le condivisibili misure in esame andrebbero integrate con opportune disposizioni volte a creare specifici percorsi di crescita ed inserimento, che garantiscano un futuro dignitoso a tali minori.

Marisa NICCHI (SI-SEL) lamenta il ritardo colpevole con il quale le misure in esame giungono all'approvazione del Parlamento, sottolineando come fino ad oggi numerosi minori stranieri giunti nel nostro Paese sono di fatto stati sottratti da un contesto di regolarità e di accoglienza e sono divenuti facile preda di organizzazioni criminali.

Pur contestando tale ritardo, ritiene tuttavia che le disposizioni contenute nel testo in oggetto siano condivisibili, esprimendo pertanto apprezzamento per le valutazioni effettuate dalla relatrice nella seduta di ieri.

Mario MARAZZITI, *presidente*, condivide le considerazioni testé svolte circa l'utilità del provvedimento in esame, pur se tardivo, osservando come i minori in questione andrebbero altresì adeguatamente accompagnati verso percorsi di inserimento, anche di tipo familiare.

Nel ricordare di aver presentato egli stesso una proposta di legge organica in materia di diritto di asilo, concorda con l'esigenza di dotare il nostro Paese di un adeguato ed aggiornato testo unico in materia di immigrazione.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, reputa opportuno evidenziare, anche alla luce della discussione svoltasi, le recenti modifiche apportate in materia di istituzione di comunità per minori, in base alle quali tali strutture possono ospitare al massimo 50 minori e, sulla base di quanto previsto dalla proposta di legge in titolo, esse dovranno rispondere a specifici ed uniformi *standard* gestionali e strutturali.

Richiama, quindi, la previsione per cui il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è esteso ai minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale.

Esprime, altresì, particolare apprezzamento per il fatto che il collocamento dei minori nelle strutture costituisca fatto l'ultima *ratio*, ritenendosi preferibile l'inserimento all'interno di contesti familiari.

Sulla base di tali considerazioni, di quelle svolte nella seduta precedente e di alcuni rilievi emersi dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**C. 3868 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 334 Catanoso Genovese, 993 Rondini, 1088 Grimoldi, 1229 Lenzi, 1429 Fabbri, 1961 Miotto, 2518 Binetti, 2781 Lodolini, 3263 Gregori, 3307 Vezzali, 3319 Vezzali, 3377 Lenzi e 3999 Elvira Savino).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata avanzata da parte di alcuni componenti della Commissione la richiesta – da lui stesso condivisa, in qualità di relatore sul disegno di legge in esame – di abbinamento di diverse proposte di legge. Si tratta, anzitutto, della proposta di legge C. 1229, d'iniziativa della deputata Lenzi,

recante: « Riforma della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista nonché delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione », con riferimento alla quale ritiene che si possa procedere all'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, riguardando essa una delle materia trattate dal disegno di legge in titolo.

Richiama, quindi, altre proposte di legge, tutte ugualmente volte ad ottenere il riconoscimento di determinate professioni sanitarie: C. 334, d'iniziativa del deputato Catanoso Genovese, recante: « Istituzione e regolamentazione del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale »; C. 993, d'iniziativa del deputato Rondini, recante: « Disposizioni concernenti la disciplina della professione sanitaria di odontotecnico »; C. 1088, d'iniziativa del deputato Grimoldi, recante: « Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria »; C. 1429, d'iniziativa della deputata Fabbri, recante: « Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata »; C. 1961, d'iniziativa della deputata Miotto, recante: « Istituzione e disciplina della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attività commerciale di erborista »; C. 2518, d'iniziativa della deputata Binetti, recante: « Istituzione della figura professionale dell'osteopata »; C. 2781, d'iniziativa del deputato Lodolini, recante: « Istituzione della figura professionale del tecnico di ecocardiografia »; C. 3263 d'iniziativa della deputata Gregori, recante « Istituzione della figura professionale di operatore socio-sanitario »; C. 3307, d'iniziativa della deputata Vezzali, recante: « Istituzione della figura professionale di fisioterapista e del relativo albo »; C. 3319, d'iniziativa della deputata Vezzali, recante: « Istituzione della figura professionale di massofisioterapista e del relativo albo »; C. 3377, d'iniziativa della deputata Lenzi, recante: « Istituzione della figura professionale di coordinatore di ricerca clinica » e C. 3999, d'iniziativa della deputata Elvira

Savino, recante: « Disciplina della professione di podologo e istituzione della laurea specialistica in podoiatria ».

Propone, pertanto, di deliberare l'abbinamento delle proposte di legge nn. 334, 993, 1088, 1429, 1961, 2518, 2781, 3263, 3307, 3319, 3377, 3999.

Paola BINETTI (AP), nel condividere la proposta di abbinamento di proposte di legge testé annunciata dal presidente, richiama l'attenzione sulla necessità che tali testi siano vagliati singolarmente, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna delle categorie richiamate, non essendo esse assimilabili tra loro.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che il metodo che la Commissione sta seguendo, attraverso le audizioni in corso di svolgimento, è proprio quello di cercare di cogliere le caratteristiche delle varie categorie professionali, per passare poi, in una seconda fase, a determinare i criteri in base ai quali esse possano o meno essere incluse nel novero delle professioni sanitarie.

Nessun altro chiedendo di parlare propone, pertanto, di deliberare l'abbinamento delle proposte di legge nn. 334, 993, 1088, 1429, 1961, 2518, 2781, 3263, 3307, 3319, 3377, 3999.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

**Audizione di rappresentanti della Società italiana di ecografia cardiovascolare (SIEC), dell'Associazione nazionale assistenti sanitari (AsNAS), del Registro degli osteopati d'Italia (ROI), di Federottica, del Sindacato nazionale odontotecnici della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA SNO) e del Coordinamento per il riconoscimento e la difesa della professione del musicoterapista, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.15.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ».*

*Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante « Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati »;

ravvisata l'opportunità dell'approvazione di una legge organica sul diritto di asilo;

considerato che nella proposta di legge in esame appare centrato l'obiettivo di introdurre una disciplina unitaria organica in materia di minori stranieri non accompagnati, che al tempo stesso rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento, cercando di assicurare una maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

tenuto conto dell'entità del fenomeno, che negli ultimi anni ha coinvolto oltre diecimila minori non accompagnati, con un'alta percentuale di costoro che risultano irreperibili;

valutato favorevolmente l'articolo 4, riguardante le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, in quanto prevede il principio di separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti, il fatto che le operazioni di identificazione debbano concludersi entro 10 giorni, la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza;

espresso apprezzamento per il contenuto dell'articolo 5, in quanto disciplina espressamente le modalità di svolgimento

del colloquio tra il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e il minore, con la partecipazione, ove possibile, di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori e la presenza di un mediatore culturale, oltre a prevedere il beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il dubbio sull'età, nonché le modalità di accertamento dell'età medesima, nel caso in cui permangano fondati dubbi, mediante esami socio-sanitari disposti dalle autorità giudiziarie competenti, disciplinati anch'essi in modo dettagliato;

valutata di particolare rilievo la disposizione di cui all'articolo 9, attuativa all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che prevede la registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato, finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti, attraverso la predisposizione della cartella sociale da parte del personale qualificato della struttura di accoglienza;

considerato altresì l'articolo 12, ai sensi del quale tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui viene opportunamente modificata la denominazione (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati);

valutate positivamente, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16,

concernenti rispettivamente il diritto alla salute mediante l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i minori non accompagnati; il diritto all'ascolto di questi ultimi nei procedimenti, garantendo loro l'assistenza affettiva e psicologica, assicurata anche dalla presenza di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore di persone idonee indicate dal

minore, nonché del mediatore culturale; il diritto del minore straniero non accompagnato di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**